

- Art. 10.** È compito del Consiglio di biblioteca:
- elaborare il programma annuale dell'attività della biblioteca e collaborare con il Bibliotecario all'esecuzione di esso;
 - fissare i criteri per l'acquisto del materiale librario;
 - determinare la richiesta di spesa da inserire nel bilancio dell'Ente proprietario.

Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria.

*Dato in Andria il giorno 11 luglio 1997,
festa di S. Benedetto da Norcia, patrono d'Europa.*

† **Raffaele Calabro**
Vescovo di Andria

Il Cancelliere
(Mons. **Mario Melacarne**)

Regolamento

- Art. 1.** La Biblioteca mette a disposizione di tutti, attraverso la consultazione in sede, la raccolta di libri e di altro materiale d'informazione (periodici, giornali, schedari ecc.), assicurando un opportuno servizio di consulenza ai lettori.
1. L'orario di apertura e chiusura della biblioteca viene esposta presso la sede della stessa.
 2. In casi di grave ed urgente necessità il direttore potrà tenere chiusa la Biblioteca, avvisando tempestivamente il pubblico.
 3. Durante la chiusura funzioneranno per un'ora al giorno i servizi d'informazione.
 4. Per favorire l'accesso del maggior numero di frequentatori, il direttore potrà permettere di volta in volta che la biblioteca sia aperta anche nelle ore pomeridiane non previste dal paragrafo uno, quando lo consentiranno le condizioni del servizio e la disponibilità del personale.

Norme di comportamento

- Art. 2.**
5. Prima di entrare in biblioteca il lettore ha l'obbligo di depositare presso l'impiegato di vigilanza all'ingresso: borse, cartelle ed altri oggetti.
 6. E a tutti rigorosamente vietato:
 - fumare in qualsiasi ambiente della biblioteca;
 - entrare o trattenersi nella sala di lettura per semplice passatempo o per fini estranei allo studio;
 - far segni o scrivere sui libri della biblioteca, sia pure per correggere evidenti errori dell'autore o del tipografo.

7. Sono ammessi alla lettura in biblioteca coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, salvo casi permessi dal Direttore di volta in volta.
8. Le ricerche sui cataloghi vengono eseguite dai lettori, che possono chiedere l'assistenza del personale della biblioteca.
9. La richiesta di opere in lettura va fatta indicando chiaramente, sulla scheda apposita distribuita dall'impiegato, l'autore, il titolo, l'edizione, il volume e la segnatura dell'opera richiesta, nonché il nome, il cognome, la professione e l'indirizzo di chi ne fa richiesta. Per ogni opera va fatta una richiesta separata.
10. L'accesso ai magazzini librari non è di norma consentito, se non in casi eccezionali ed a prudente avviso del bibliotecario.
11. Le opere di particolare valore storico o rare sono messe a disposizione, solo dopo che il Bibliotecario avrà preventivamente accertato l'identità, la serietà degli intenti e la necessità di studio dei richiedenti.
12. Normalmente non si concedono in lettura più di due opere quattro volumi alla volta.
13. Nessun lettore può uscire dalla biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute.
14. Chi trasgredisce la disciplina della biblioteca o ne turba la quiete può essere allontanato dalla medesima e non essere più ammesso alla lettura.
15. Salva responsabilità civile o penale, chi si rende colpevole di sottrazione o di guasti nei confronti della biblioteca o commette altre gravi mancanze nei locali della stessa, viene escluso definitivamente dall'accesso in biblioteca.

Informazioni bibliografiche

- Art 16. Le informazioni bibliografiche siano richieste agli impiegati della biblioteca e da questi concesse compatibilmente con, le esigenze di servizio.

Riproduzioni

- Art 17. In biblioteca funziona un servizio di riproduzione in fotocopia. Da esso viene escluso il materiale manoscritto, le opere antecedenti al secolo XIX ed altro materiale librario soggetto a deterioramento, a giudizio del Direttore.

Prestito

- Art 18. Nell'interesse degli studi, è consentito il prestito, con le esclusioni e le limitazioni di cui ai paragrafi seguenti.

- a. Sono esclusi dal prestito:
 - il materiale di particolare pregio storico o artistico;
 - quello di cui particolari ragioni sconsigliarlo l'allontanamento dalla sede.
- b. Sono di regola esclusi dal prestito:
 - le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici e in generale le opere di consultazione o di frequente uso;
 - i fascicoli dei volumi in corso di pubblicazione e quello delle pubblicazioni periodiche;
 - le miscellanee legate in volumi.

È facoltà del Direttore derogare, in casi eccezionali, a tale norma.
- c. Sono ammessi di diritto al prestito:
 - i direttori di biblioteche pubbliche comunali e statali;
 - i docenti universitari.
- d. Le persone non comprese nelle categorie suddette e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono ottenere il prestito mediante deposito di una congrua somma da determinarsi di volta in volta dal direttore della biblioteca. La restituzione del deposito ha luogo a richiesta dell'interessato, sempre che questi abbia restituito tutti i volumi ricevuti in prestito.
- e. Chi chiede libri in prestito deve esibire all'impiegato addetto la carta d'identità o altro documento equipollente.
- f. Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del direttore, ad una persona non si possono prestare più di due opere né più di quattro volumi per volta.
- g. Chi ha libri in prestito è tenuto a dare immediata notizia alla biblioteca di eventuali cambiamenti di abitazione.
- h. È vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito, i trasgressori sono esclusi da ulteriori prestiti.
- i. Il prestito ha la durata di trenta giorni e può essere di mese in mese rinnovabile, se l'opera non è richiesta da altri. Il Direttore ha, però, la facoltà di esigere la restituzione immediata delle opere date in prestito, in qualsiasi momento.
- l. Non si potranno effettuare prestiti nel periodo dell'anno in cui sono in corso nella Biblioteca le operazioni di revisione. Nel medesimo periodo si provvederà alla restituzione e alla ricollocazione nel loro posto di tutte le opere date comunemente in prestito.

Andria 11 luglio 1997.

Il Cancelliere
(Mons. Mario Melacarne)

† Raffaele Calabro
Vescovo di Andria